

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis
n. 13-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FASSONE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **FRANCESCO DE LORENZO**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELLA SANITÀ *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI **GIOVANNI MARONE**, **RICCARDO CARUSO** e **FRANCESCO ROSSI**

ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 110, 81, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma**

il 9 gennaio 1997

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 13 gennaio 1997

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 1997

ONOREVOLI SENATORI. — Il 10 dicembre 1996 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 110, 81, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il 9 gennaio 1997 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato che l'ha deferita alla Giunta il 13 gennaio 1997 ed annunciata in Aula il 15 gennaio 1997.

Il 7 maggio 1997 *l'ex* Ministro De Lorenzo ha depositato una memoria.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'8, 20, 22 e 29 maggio 1997. Nel corso della seduta dell'8 maggio 1997 è stato ascoltato il dottor Francesco Rossi, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato.

* * *

La relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma illustra quanto segue.

Nell'ambito di alcune indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in ordine alla posizione dell'*ex* Ministro della Sanità Francesco De Lorenzo, è emerso che il titolare dell'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico Sanatrix, professor Francesco Rossi, aveva elargito — a detta di altro indagato — una somma di denaro pari a 150 milioni di lire all'*ex* Ministro della Sanità, a titolo di rico-

noscenza per aver ottenuto dal Consiglio Sanitario Nazionale, del quale il dottor De Lorenzo era Presidente, il rinnovo del riconoscimento del carattere scientifico dell'attività svolta. La struttura medica, inizialmente sita in Venafro, era stata infatti trasferita nel Comune di Pozzilli e tale trasferimento aver dato causa a contrasti circa il rinnovo del riconoscimento del carattere scientifico dell'attività dell'Istituto Sanatrix da parte dell'Assessore alla Sanità del Molise, Enrico Santoro. Dalle indagini è emerso infatti che il dottor Santoro era un avversario politico del professor Francesco Rossi e che egli si era opposto al rinnovo del riconoscimento in questione all'Istituto Sanatrix ritenendo che «si dovesse prima sperimentare il nuovo andamento e dopo dare il riconoscimento». Lo stesso Santoro, interrogato dal Collegio per i reati ministeriali, ha precisato che *l'ex* Ministro De Lorenzo era assolutamente favorevole al riconoscimento e che la Giunta regionale del Molise, nel marzo 1990, aveva deliberato parere favorevole in ordine al carattere scientifico dell'attività svolta dall'Istituto Sanatrix, dando per scontata una serie di indagini ed accertamenti che invece il Ministero della Sanità non aveva mai effettuato. La delibera n. 1 del 1989 del Consiglio Sanitario Nazionale aveva infatti dettato precisi criteri per il riconoscimento del carattere scientifico di un Istituto quali, ad esempio, l'accertamento che l'Istituto svolga su base programmatica attività di ricerca clinica o sperimentale.

Il Collegio rileva che la relazione ministeriale del 3 ottobre 1990 trasmessa al Consiglio Sanitario Nazionale in ordine all'Istituto Sanatrix, nonché il parere favorevole espresso dal Consiglio stesso il 18 giugno 1991 non contengono alcuna precisa

valutazione in ordine al carattere scientifico dell'attività svolta dall'Istituto stesso.

Il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, al quale gli atti sono stati trasmessi per competenza, sottolinea che le indagini si sono sviluppate su impulso di dichiarazioni rese dall'ex segretario del dottor De Lorenzo, Giovanni Marone, che ha dichiarato di aver ricevuto personalmente in due occasioni il danaro dal dottor Caruso, responsabile per la sanità del P.L.I., e di averne data immediata comunicazione all'ex Ministro De Lorenzo. Il dottor Marone ha inoltre aggiunto che l'ex Ministro teneva direttamente i contatti con i funzionari del Ministero della Sanità preposti ai controlli ispettivi sugli Istituti scientifici, i quali conoscevano quindi le pratiche che «stavano a cuore al Ministro».

Il dottor De Lorenzo, interrogato dal Collegio per i reati ministeriali, ha negato ogni coinvolgimento nei fatti descritti. Egli ha sostenuto di aver emesso il decreto di riconoscimento del carattere scientifico dell'attività svolta dall'Istituto Sanatrix di Pozzilli sulla base del parere favorevole dell'Assessore regionale della Sanità del Molise, dottor Enrico Santoro, e di tutta la Giunta regionale nonché della relazione redatta dai direttori generali del Ministero della Sanità competenti. L'ex Ministro ha infine negato di aver mai conosciuto il professor Rossi e di essere quindi a conoscenza della contrapposizione tra quest'ultimo e l'Assessore regionale Santoro.

Il dottor Caruso, che in base all'accusa avrebbe consegnato al dottor Marone somme di denaro per conto del professor Rossi, interrogato dal Collegio per i reati ministeriali, ha ammesso di essere stato incaricato più volte dall'ex Ministro De Lorenzo di sollecitare i funzionari del Ministero della Sanità affinché predisponessero relazioni o visite ispettive *in loco*, ma ha negato di aver corrisposto denaro al dottor Marone in favore dell'ex Ministro De Lorenzo.

Il professor Rossi, infine, ha anch'egli negato ogni addebito, precisando di non

aver mai promesso nè corrisposto denaro al dottor De Lorenzo.

Sulla base di tali risultanze il Collegio ha quindi chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti di tutti gli indagati.

L'ex Ministro De Lorenzo ha depositato presso gli Uffici della Giunta una memoria con la quale rileva in via preliminare che la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica da parte del Collegio per i reati ministeriali, per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato, è intervenuta in epoca successiva al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Poichè tale termine, a giudizio dell'ex-Ministro De Lorenzo, deve ritenersi perentorio, la domanda di autorizzazione a procedere nei suoi confronti sarebbe inammissibile. La norma costituzionale in questione ha infatti inteso attribuire alla magistratura ordinaria un tempo limitato perchè essa compia esclusivamente gli atti necessari a consentire al Parlamento di procedere all'esame della domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. Nel merito, l'ex Ministro De Lorenzo osserva che il decreto ministeriale del 16 luglio 1991, a firma dei Ministri della Sanità e dell'Università e della Ricerca Scientifica, con il quale si è conferito il riconoscimento di istituto a carattere scientifico alla clinica Sanatrix, è conseguenza di una richiesta formale avanzata dalla Giunta regionale del Molise. In seguito a tale richiesta si sono espresse favorevolmente la I e la III Sezione del Consiglio Sanitario Nazionale e quindi il suddetto Consiglio, nella seduta del 18 giugno 1991, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del carattere scientifico dell'attività della clinica Sanatrix.

Il decreto ministeriale del 16 luglio 1991, emesso di concerto con l'ex Ministro della Ricerca Scientifica Ruberti, discende quindi dal regolare *iter* burocratico previsto per tale genere di riconoscimenti e dal coinvolgimento di plurimi e differenziati organismi. In conclusione, il dottor De Lorenzo chiede

che la Giunta proponga all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, avendo egli, con il decreto ministeriale in questione, inteso perseguire un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Nella seduta dell'8 maggio 1997 la Giunta ha ascoltato il professor Francesco Rossi, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato. Il professor Rossi ha dichiarato di aver ricoperto la carica di direttore scientifico della clinica Sanatrix fino al 1988 e che successivamente tale carica è stata ricoperta dal professor Varrone. La clinica Sanatrix ha ottenuto il riconoscimento di Istituto scientifico nel 1983, quando la carica di Ministro della Sanità era ricoperta dall'onorevole Altissimo e, successivamente, nel 1988 e nel 1991. In ordine ai rapporti con l'assessore alla Sanità della regione Molise, dottor Santoro, le cui dichiarazioni alla magistratura hanno dato l'avvio alle indagini sul suo conto, il professor Rossi ha precisato che il dottor Santoro nutriva ostilità nei suoi confronti in seguito al rifiuto, da lui espresso, di aderire alla corrente del Partito della Democrazia Cristiana della quale l'assessore era esponente a livello locale. Tale ostilità si era manifestata attraverso la frapposizione di numerosi ostacoli burocratici, per superare i quali egli dovette contattare il dottor Marone. Solo al termine di un *iter* burocratico costellato da ispezioni disposte dai funzionari del Ministero della Sanità e da controlli basati esclusivamente sul criterio della funzionalità della struttura e tesi a dimostrare l'inidoneità della struttura sita in Venafro, il Consiglio sanitario nazionale prima, ed il Ministro De Lorenzo poi, riconobbero all'Istituto Sanatrix i requisiti di idoneità ristabilendo un equilibrio che precedentemente era stato alterato dall'opposizione dell'assessore Santoro.

Il professor Rossi ha inoltre affermato di non aver mai conosciuto l'ex Ministro della Sanità De Lorenzo e di non ritenere che il dottor Santoro sia stato in alcun modo indotto a cambiare avviso sul suo conto

dall'ex Ministro, quanto piuttosto dalla consapevolezza sempre più chiara nelle sedi competenti che i rilievi mossi dal dottor Santoro alla clinica Sanatrix si basavano esclusivamente su motivi personali.

La Giunta deve preliminarmente valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa del dottor Francesco De Lorenzo, relativa all'asserita perentorietà del termine di novanta giorni, entro il quale, ai sensi dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, deve essere formulata la richiesta di autorizzazione a procedere.

Si deve rilevare che il Senato, nella seduta del 7 maggio 1997, ha già valutato e respinto analoga eccezione, sollevata dalla difesa del già Ministro Cirino Pomicino. Ma poichè l'attuale indagato la ripropone ed alcuni Commissari hanno sollecitato una più ampia riflessione sul punto, e poichè, d'altro canto, la decisione dell'Aula non ha effetto preclusivo nei confronti di eventuali diverse conclusioni, la materia può essere ulteriormente meditata.

Innanzitutto, si deve osservare che, quando pure la tesi difensiva fosse fondata, sarebbe assai problematico - per non dire giuridicamente inibito - il suo accoglimento in questa sede. Poichè la difesa ritiene che dalla perentorietà del termine discenderebbe «la inammissibilità della richiesta di autorizzazione a procedere» presentata dopo tale termine, questa Giunta si troverebbe a dover affermare una causa di improcedibilità dell'azione penale, che esula manifestamente dai suoi poteri, rientrando invece in quelli del giudice ordinario. Questa Giunta, infatti, e di riflesso il Senato, operano nel quadro di un procedimento incidentale, previsto per risolvere unicamente la questione pregiudiziale della sussistenza o meno della esimente di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1/1989: essi non possono, pertanto, pronunciarsi sulla sussistenza di cause di non punibilità di qualsiasi genere, la cui declaratoria compete al giudice ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

Ma anche a voler superare tale preclusione, l'eccezione non è accoglibile.

Il procedimento incidentale nel quale si versa è regolato dalle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili con esso, e fatte salve le eventuali prescrizioni diverse della citata legge costituzionale n. 1/1989: così infatti stabilisce il quinto comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1989 n. 219, attuativa della predetta. Ora, è principio regolatore del processo in genere, e del procedimento penale in specie, che «i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge» (articolo 173 comma 1 del codice di procedura penale: e per il processo civile, articolo 152 comma 2 del codice di procedura civile). Ne discende che, nulla essendo stato detto in merito alla natura del termine da parte dell'articolo 8 della citata legge costituzionale, lo stesso deve intendersi quale termine ordinatorio, e non perentorio.

La riprova si rinviene considerando la disciplina dettata in via ordinaria in tema di autorizzazione a procedere: l'articolo 344, comma 1 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero deve presentare la richiesta di autorizzazione «entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato»: e poichè tale termine non è stabilito a pena di decadenza, non vi è dubbio che lo stesso debba considerarsi meramente ordinatorio, con ovvio riflesso di pari disciplina a proposito dei reati ministeriali.

Ma accanto alla semplice trasposizione del canone dettato dall'articolo 173 del codice di procedura penale, anche sul piano sistematico si rinvergono argomenti che convergono verso la medesima conclusione. L'autorizzazione a procedere, come è noto, si iscrive nel quadro delle cause di procedibilità dell'azione penale, le quali possono assumere un molteplice contenuto (atti di volontà o di impulso; atti di consenso o autorizzativi; attività diverse). Quando si tratta di autorizzazioni, il principio regolatore vuole che il soggetto chiamato a pronunciare (o negare) l'autorizzazione sia posto in

condizione di esprimere un consenso (o diniego) *informato*: l'articolo 111 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, infatti, stabilisce che il pubblico ministero, con la richiesta di autorizzazione a procedere, fornisce all'autorità competente, tra l'altro, «*gli elementi sui quali la richiesta si fonda*».

Ne discende che l'ufficio richiedente deve essere messo in condizione di presentare una richiesta corredata di quanto è necessario per sostenerla. Se così non fosse, se cioè si affermasse che, decorsi i novanta giorni, il Tribunale dei ministri non può più compiere neppure quegli atti che sono indispensabili per consentire la valutazione affidata alla Camera dalla citata legge costituzionale, ci si potrebbe trovare di fronte ad uno stallo processuale manifestamente illogico. Posto che, secondo la legge costituzionale, il Tribunale per i ministri dispone di due e due sole facoltà alternative – quella di disporre l'archiviazione ovvero quella di chiedere l'autorizzazione a procedere (articolo 8, commi 1 e 2) – sarebbe evenienza tutt'altro che rara (anzi, abbastanza fisiologica, posto che indagini complesse non si compiono facilmente in novanta giorni, neppure ai fini di una mera delibazione preliminare) quella per cui al Tribunale dei ministri non sarebbe consentita nè l'una nè l'altra opzione: non l'archiviazione, in quanto potrebbe avere raccolto elementi a carico che non giustificano affatto tale conclusione; e nemmeno la richiesta di autorizzazione a procedere, dato che la stessa potrebbe avere ancora bisogno di integrazioni probatorie per essere adeguatamente sostenibile davanti alla Camera, e il Tribunale non sarebbe in grado di offrire «*gli elementi sui quali si fonda*».

Ma anche esaminando il problema dal versante opposto – e cioè da quello della Camera di appartenenza – ci si conferma nella conclusione di inaccettabilità della tesi della perentorietà del termine. La prassi e l'esperienza hanno mostrato come non di rado la Camera ritenga necessario acquisire

ulteriori elementi di giudizio per esprimere una compiuta valutazione, nei termini a lei affidati; e la Corte Costituzionale ha espressamente ribadito che la valutazione della Camera «deve necessariamente fondarsi sulle risultanze delle indagini preliminari compiute», aggiungendo che il Collegio per i reati ministeriali non può privare la Camera di risultanze delle quali la stessa abbia necessità per compiere le sue valutazioni (sentenza 10 novembre 1994 n. 403). Di qui la deduzione che la Camera può chiedere un'integrazione delle indagini, il Collegio la deve effettuare, e, a maggior ragione, la deve poter compiere in via primaria quando ciò sia effettuabile.

Infatti - afferma la sentenza ora citata - «la ragionevole ampiezza del termine (ancorchè non previsto a pena di decadenza) testimonia il bilanciamento operato dal legislatore, che - pur non richiedendo il completo esaurimento delle indagini preliminari - neppure arresta il procedimento in attesa dell'autorizzazione a procedere, come viceversa tendenzialmente fa l'articolo 346 codice di procedura penale, che in generale limita gli atti di indagini preliminari a quelli resi necessari per assicurare le fonti di prova, o perchè vi è pericolo nel ritardo».

Respinta la tesi dell'inammissibilità della richiesta di autorizzazione presentata dopo il termine di novanta giorni, si deve ulteriormente valutare se - come sostenuto da taluni Commissari - la richiesta sia bensì ammissibile, ma siano *inutilizzabili* gli atti di indagine compiuti dopo il detto termine.

La Giunta ritiene che nemmeno questo assunto sia condivisibile. L'articolo 343 del codice di procedura penale, infatti, dispone che, fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di compiere determinati atti limitativi della libertà, ovvero taluni specifici atti di indagine; e riduce ulteriormente tale potestà quando la richiesta di autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte Costituzionale. Il comma 4 dell'articolo, poi, stabilisce che «gli atti compiuti in violazione dei

divieti anzidetti non possono essere utilizzati».

Raffrontando questa disposizione con il già ricordato articolo 344 (il quale prevede che la richiesta di autorizzazione a procedere deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla iscrizione del nome della persona nel registro delle notizie di reato), si ricava con evidenza che il legislatore, là dove ha voluto sancire l'inutilizzabilità di determinati atti di indagine, lo ha espressamente enunciato con ciò imponendo di non dedurre l'esistenza di un'analoga sanzione là dove essa non è espressamente formulata, ed in particolare a proposito dell'inosservanza del predetto termine di trenta giorni, sempre che gli atti compiuti non ricadano nella tipologia di quelli esclusi.

Ed infatti l'articolo 346, esplicitando ancor meglio il principio, si preoccupa di chiarire che «fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392». Dunque, non solo non esiste un principio generale di inutilizzabilità degli atti assunti dopo il termine, ma neppure è ipotizzabile analoga sanzione processuale per gli atti assunti nell'attesa dell'autorizzazione (ad eccezione di quelli formalmente inibiti allorchè si proceda contro indagati qualificati).

Tale disciplina, d'altronde, è ben comprensibile. Non solo gli ulteriori atti di indagine possono essere indispensabili al fine del giudizio cui la Camera è chiamata (tanto che la Camera stessa potrebbe richiederli: e sarebbe illogico il trasmettere una richiesta non corredata, per farsi invitare a correderla di quel che il Collegio stesso avrebbe voluto acquisire). Ma potrebbe anche accadere che gli ulteriori atti di indagine valgano a scagionare l'indagato, o taluno dei più coindagati: e sarebbe lesivo del diritto di difesa il dichiarare non uti-

lizzabili degli elementi che possono condurre al diniego di autorizzazione.

Questa disciplina, e la correlata conclusione, non possono non essere trasposte nella materia dei reati ministeriali, poichè l'articolo 1 della legge n. 219 del 1989 richiama appunto le norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Resta l'obiezione di fondo sollevata da taluni Commissari, attinente la soggezione alle indagini - teoricamente indefinita - in capo ad un Ministro, con grave pregiudizio della sua funzione (se in carica), e comunque della sua immagine pubblica. Ma anche tale rilievo si rivela non fondato.

Proprio la ricordata applicabilità delle norme del codice di procedura penale a questo specifico procedimento conduce ad affermare che il termine di legge, apposto alla durata massima delle indagini preliminari, vale anche per i reati ministeriali: e che, se accade che vi sia protrazione di tale termine, ciò è dovuto proprio e soltanto al procedimento incidentale di delibazione da parte della Camera, posto che l'articolo 405 Codice di procedura penale stabilisce che «se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero». Per cui, se mai, è proprio l'eventuale spola tra la Camera e l'autorità giudiziaria (resa necessaria per l'acquisizione di elementi di giudizio che la seconda non abbia raccolto a causa del preteso termine perentorio) quella che può protrarre la soggezione processuale del Ministro, dilatando la sospensione di cui all'articolo 405: mentre l'eventuale superamento del termine di novanta giorni (che comunque deve avvenire solo in caso di necessità, stante il principio di leale collaborazione tra organi costituzionali) non fa che anticipare delle indagini le quali comunque dovrebbero essere compiute dopo l'autorizzazione a procedere, e sempre nell'ambito del termine massimo stabilito dagli articoli 405 e 406 Codice di procedura penale

Tutto converge, dunque, nel far ritenere infondata l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa.

* * *

Venendo al merito della richiesta di autorizzazione, la stessa è fondata e deve essere accolta.

Il *thema decidendum*, come anticipato nell'esposizione introduttiva, concerne una asserita consegna di ingenti somme, da parte del titolare di un Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, al già ministro De Lorenzo, per il tramite del responsabile per la sanità del partito del ministro stesso. La causa di tale pagamento sarebbe consistita nella necessità di vincere le resistenze che venivano frapposte a trasferire il riconoscimento dell'Istituto una volta che questo si era trasferito da Venafro a Pozzilli.

A sostegno della fondatezza dell'accusa, il Collegio richiama le dichiarazioni dell'ex segretario particolare del ministro Giovanni Marone, il quale riferisce - prima in un memoriale e poi in vari verbali - di avere ricevuto personalmente le erogazioni, in più riprese, e di averle consegnate a sua volta al De Lorenzo. Il Collegio aggiunge le dichiarazioni dell'ex responsabile per la sanità del P.L.I. Caruso (che narra di interventi del ministro sui funzionari ai fini delle ispezioni e delle relazioni), e quelle dell'ex assessore alla sanità della Regione Molise, Enrico Santoro, dalle quali si ricava che il ministro era interessato al buon esito della procedura di riconoscimento. E rileva ancora che il ministro emise il decreto di riconoscimento dell'Istituto senza tenere conto della delibera del Consiglio sanitario nazionale, che, nel definire i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti, aveva prescritto accurati accertamenti sullo svolgimento su base programmatica di attività di ricerca clinica e/o sperimentale, accertamenti che non risultavano effettuati con il necessario rigore nel caso in questione.

L'indagato e la sua difesa oppongono che il decreto di riconoscimento fu emesso in

esito ad una regolare procedura, nella quale vennero espressi pareri concordi e favorevoli da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella vicenda: il Consiglio della Regione Molise, il Consiglio sanitario nazionale, la Direzione generale del Servizio di medicina sociale, l'Istituto superiore della sanità, ed altri. Donde la conclusione che l'atto in questione venne emanato «per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo», come previsto dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 ai fini del rifiuto dell'autorizzazione a procedere.

La Giunta ritiene di non poter condividere tali affermazioni.

In linea di fatto, si deve per intanto replicare che, secondo dichiarazioni risultanti in atti vi furono ripetuti ed autorevoli interventi del ministro De Lorenzo sui funzionari «perchè predisponessero le relazioni in un certo modo» (Marone); e che l'attività degli Istituti scientifici era seguita direttamente sia dal capo di Gabinetto che dal ministro, essendo tali Istituti le uniche strutture sanitarie soggette a diretto controllo da parte del ministro stesso (Zotta).

Nè priva di rilievo è la circostanza – riferita dall'indagato dottor Francesco Rossi in sede di audizione davanti a questa Giunta – che la struttura di Venafro era stata sottoposta a numerosi controlli, tendenti a dimostrarne l'inidoneità: e per quanto tali controlli possano essere stati sollecitati dall'asserita ostilità del consigliere regionale Santoro (come assume il Rossi), essi rivelano che il riconoscimento fu a lungo in forse, e che non è priva di fondamento lo-

gico l'accusa di una consistente «dazione» di danaro al fine di sbloccare la situazione.

Ma, a prescindere da più penetranti analisi del merito, che non competono a questa Giunta, è decisiva la considerazione che il preteso «atto di Governo» di cui si discute sarebbe stato – secondo l'ipotesi accusatoria – determinato da un pagamento corruttivo. Che l'accusa sia vera o falsa, è compito esclusivo dell'autorità giudiziaria stabilirlo: ma questa Giunta non può in nessun caso affermare l'esistenza dell'esimente di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, poichè, se anche l'atto fosse stato compiuto nel quadro di una scelta discrezionale della funzione di governo, esso rimarrebbe comunque illecito, per essere stato ispirato da un pagamento corruttivo, e l'ipotetica conformità ai doveri d'ufficio varrebbe unicamente a mutare il titolo del reato, non ad escluderlo.

Anche sotto questo profilo, pertanto, la richiesta del Collegio si rivela accoglibile, ed il giudizio positivo nei confronti del già ministro Francesco De Lorenzo si estende di diritto agli altri indagati «laici».

Per l'insieme delle considerazioni che precedono, la Giunta propone al Senato di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del già ministro on. Francesco De Lorenzo, e dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi in ordine alle imputazioni di cui alla richiesta del Tribunale di Roma – Collegio per i reati ministeriali – trasmessa in data 9 gennaio 1997.

FASSONE, *relatore*